



# CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA I

Affari generali – Personale - Contenzioso

## DETERMINA DEL RESPONSABILE

n. 333 del 08 OTT. 2019

Oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione di € 217,50 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Catania, Ufficio Territoriale di Catania per pagamento imposta di registro Sentenza Civile n.1074/2018 della Corte di Appello di Catania.  
Causa CO. M. ITAL S.r.l. c/Comune.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA I

PREMESSO:

- che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, Ufficio Territoriale di Catania con avviso di liquidazione dell'imposta di registro n° 2018/003/SC/000001074/0/001, notificata al Comune in data 10/09/2019, ha chiesto il pagamento della somma di € 217,50 quale imposta dovuta per la registrazione della Sentenza Civile n.1074/2018 della Corte di Appello di Catania nel giudizio promosso da CO.M.ITAL S.r.l. contro il Comune di Carlentini per il mancato pagamento di fatture inerenti lavori eseguiti per conto del Comune di Carlentini, in forza dei contratti di appalto n. 35/2001 e n. 56/2005;

CONSIDERATO che si deve provvedere al pagamento della suddetta imposta di registro entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di liquidazione per non incorrere in ulteriori imposte di legge ed interessi maturati;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 217,50 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Catania;

VISTI:

- il bilancio 2019 in corso di definizione;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;


### DETERMINA

1. di impegnare a favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, Ufficio Territoriale di Catania, la somma di € 217,50, richiesta con Avviso di liquidazione n.2018/003/SC/000001074/0/001, per la registrazione della Sentenza Civile n.1074/2018 della Corte di Appello di Catania, nel giudizio promosso da CO. M. ITAL S.r.l. contro il Comune di Carlentini, imputandola al cap. 470 del bilancio 2019 in corso di definizione, denominato "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, ecc.";

2. di dare atto che detta spesa viene assunta, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di obbligazione tassativamente regolata dalla legge;
3. **di liquidare e pagare** l'imposta di registro sopra detta dell'importo di € 217,50 utilizzando il modello F23 inviato unitamente all'Avviso di liquidazione d'imposta, allegato alla presente determinazione;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio on.line ai fini della generale conoscenza;
6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

Il Responsabile dell' Area I

Vacirca Vincenza



Servizio Finanziario

Visto il precedente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul cap. 470 del bil. 2019 in corso di formazione, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all'art. 163, c.2, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Carlentini, li **08** OTT. 2019

Il Responsabile dell' Area Finanziaria

D.ssa Giuseppe Ferraro



Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal \_\_\_\_\_

Al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

---

Il Segretario Comunale

**CERTIFICA**

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on.line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

---

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA  
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2018/003/SC/000001074/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA  
UFFICIO TERRITORIALE DI CATANIA (TXN)

Il DIRETTORE  
PROVINCIALE LODATO DOMENICO

avverte

COMUNE DI CARLENTINI

C.F. 00192920890

DOMICILIATO IN  
PIAZZA DIAZ 96013 CARLENTINI (SR)

che in relazione **ALLA SENTENZA CIVILE N. 000001074/2018**

**DEL 27/04/18 EMESSO DAL CORTE DI APPELLO DI CATANIA**

e per i seguenti motivi:

**IMPOSTA DOVUTA IN MISURA FISSA AI SENSI DELL'ART. 8, LETTERA D, TARIFFA PARTE  
PRIMA ALLEGATA AL DPR 131/86 Rep. N. 1066 ANNO 2018 -**

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da  
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	200,00
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE	806T	17,50
<b>TOTALE DOVUTO</b>		<b>217,50 EURO</b>

Catania, 22/07/2019

**IL CAPO TEAM**  
Rosario Maccarrone (\*)

  
(Massimo Di Franco)

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale Dott. Domenico Lodato.

## INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **DOTT. ROSARIO MACCARRONE**

### 1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

### 2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

### 3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

### 4) Ricorso e reclamo

*Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)*

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

*A chi presentare il ricorso*

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

*Come notificare il ricorso*

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: **[dp.catania@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.catania@pce.agenziaentrate.it)**

*Dati da indicare nel ricorso*

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

*Come costituirsi in giudizio*

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria ([www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it)).

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

2018/003/SC/000001074/0/001

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

**NOTIFICA A MEZZO POSTA**  
**(ai sensi dell'art. 14 della Legge 20/11/1982, n. 890)**

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale di: CATANIA

---

tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. R/

---

**AG 78731551745-1**


03-2018/003/SC/01074/0

COMUNE DI CARLENTINI

PIAZZA DIAZ

96013 - CARLENTINI





**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
 Direzione Provinciale di Messina  
 Ufficio Territoriale di Barcellona P.G.  
 Sportello di Lipari

Ufficio di .....

N. .... cronologico del notificatore

FIRMA .....

## SERVIZIO NOTIFICAZIONE

AGENTE POSTALE

**PER LE PERSONE FISICHE:** La presente deve consegnarsi a mani del destinatario. Se questi è assente può essere consegnata a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario od a persona addetta alla casa od al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale o non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile od a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.


**PER LE SOCIETÀ ED ENTI:** La presente deve essere consegnata alla Società o Ente destinatario e per esso al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni ovvero, in mancanza, alla persona al servizio del destinatario; in mancanza anche di questa, al portiere dello stabile ovvero alla persona tenuta per rapporto continuativo alla distribuzione della posta al destinatario.




**attigjudiziari**

Tariffa Pagata  
 Aut. n° MBFA/PAC/00052017  
 Valida dal 30/05/2017

Posteitaliane



APPLICARE SULLA BUSTA AG



78731551745-1

AG



**AG 78731551745-1**

Cr.-2018/003/SC/01074/0

COMUNE DI CARLENTINI

PIAZZA DIAZ

96013 - CARLENTINI